



Bruxelles, 25 settembre 2018
Sostituisce l'avviso pubblicato il
28 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E *ACQUIS* EURATOM

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso e sulle relative ripercussioni, si richiama l'attenzione dei portatori di interessi attivi nel settore nucleare sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo^{4, 5}.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, l'insieme delle disposizioni Euratom (cioè l'*acquis* Euratom) non si applicherà più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti⁶.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Per quanto riguarda determinate questioni relative all'Euratom, l'Unione si adoperava per concordare soluzioni con il Regno Unito nell'accordo di recesso. I principi fondamentali della posizione dell'Unione/Euratom sulle materie nucleari e sulle apparecchiature di sicurezza (Euratom) sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-nuclear-materials-and-safeguard-equipment-euratom_en.

⁵ Il presente avviso non riguarda le norme basate sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁶ Si ricorda che, sebbene non inclusi nell'*acquis* Euratom, le materie, gli impianti, le tecnologie e le apparecchiature nucleari rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 428/2009 del

1. POLITICA COMUNE DI APPROVVIGIONAMENTO

Il capo 6 del trattato Euratom stabilisce che l'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato secondo il principio dell'uguale accesso alle fonti di approvvigionamento e mediante una politica comune di approvvigionamento. A tal fine, l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito l'"Agenzia") ha il diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura (importazioni, esportazioni e approvvigionamento all'interno della Comunità) di minerali, materie grezze e materie fissili speciali. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il diritto esclusivo sia esercitato mediante la firma congiunta dell'Agenzia in tutti i contratti tra le parti sulle materie nucleari. In casi specifici può essere richiesta un'apposita autorizzazione della Commissione prima della firma congiunta dell'Agenzia.

Dalla data del recesso il Regno Unito cesserà di partecipare alla politica comune di approvvigionamento. Di conseguenza, dalla data del recesso la firma congiunta dell'Agenzia nei contratti di approvvigionamento di materie nucleari (e, ove richiesto, l'autorizzazione della Commissione per tali contratti) cesserà di produrre effetti in relazione al Regno Unito.

Dalla data del recesso l'Agenzia e, se del caso, la Commissione dovranno tenere conto del fatto che le materie trasferite al Regno Unito non contribuiranno più alla sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità e che prima della firma congiunta e, ove richiesto, dell'autorizzazione dei contratti dovrà essere effettuata una valutazione dei sistemi di controlli di sicurezza del Regno Unito.

Sono fatti salvi gli altri elementi dei contratti, che spetterà alle parti valutare.

2. ESPORTAZIONI

2.1. Autorizzazione a esitare la produzione all'esterno della Comunità

Ai sensi dell'articolo 59 del trattato Euratom, la "conclusione" (firma congiunta dell'Agenzia) dei contratti relativi all'esportazione di materie nucleari prodotte nell'Unione verso un paese terzo deve essere autorizzata dalla Commissione. L'autorizzazione non può essere accordata quando i beneficiari delle forniture non offrono tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti sono in contrasto con gli obiettivi del trattato Euratom⁷.

Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Per maggiori informazioni, cfr. l'"Avviso ai portatori di interessi — Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle licenze di importazione/esportazione per talune merci" (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

⁷ La Commissione non concede l'autorizzazione se l'esportazione di materie nucleari prodotte nell'Unione verso un paese terzo rischia di compromettere a medio termine la sicurezza dell'approvvigionamento degli utilizzatori unionali di queste materie o se i contratti di cui trattasi sono tali da mettere a rischio l'obiettivo dell'Unione in materia di non proliferazione nucleare.

Dalla data del recesso quest'obbligo si applicherà alle esportazioni dall'UE-27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) verso il Regno Unito.

2.2. Consenso dei paesi terzi e altre procedure speciali

L'Euratom ha concluso numerosi accordi di cooperazione nucleare⁸ con paesi terzi. Attualmente, in virtù di tali accordi, i prodotti nucleari (materie nucleari, attrezzature e altri prodotti generalmente previsti da tali accordi) possono essere trasferiti all'interno del mercato comune nucleare nel territorio della Comunità europea dell'energia atomica (anche da e verso il Regno Unito) senza procedura speciale⁹ e/o previo consenso del paese terzo interessato.

Dalla data del recesso il Regno Unito non sarà più parte del mercato comune nucleare né degli accordi. Di conseguenza, per le esportazioni e le importazioni di prodotti nucleari da e verso il Regno Unito potrà essere necessaria una procedura speciale e/o il previo consenso del paese terzo interessato.

3. DIRETTIVA SULLE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA¹⁰

La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio¹¹ ("direttiva Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza") si applica, tra l'altro, all'importazione nella

⁸ Accordo di cooperazione tra il governo dell'Australia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sugli usi pacifici dell'energia nucleare (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 4); accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 65); accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici (GU L 120 del 20.5.1996); accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica (GU P 60 del 24.11.1959); accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell'Ucraina (GU L 261 del 22.9.2006); accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakistan (GU L 10 del 15.1.2009); accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan (GU L 269 del 21.10.2003, pag. 9).

⁹ Ciò significa, ad esempio, che lo Stato fornitore dovrebbe ottenere garanzie governative formali da parte dello Stato beneficiario per quanto riguarda gli usi pacifici di tali prodotti in linea con le direttive sui trasferimenti nucleari del *Nuclear Suppliers Group* (INFCIRC 254, e successive modificazioni).

¹⁰ Per le merci (comprese le merci rientranti nell'ambito di applicazione dell'*acquis* Euratom) immesse sul mercato unionale prima della data del recesso, l'Unione si adopera per concordare soluzioni con il Regno Unito nell'accordo di recesso. I principi fondamentali della posizione dell'Unione sulle merci immesse sul mercato ai sensi delle norme dell'Unione prima della data del recesso sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en. Si segnala che i principi fondamentali della posizione dell'Unione sulle merci si basano su una definizione unica di "immissione sul mercato" ("prima messa a disposizione sul mercato").

¹¹ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2013/59/Euratom). Dalla data del recesso le importazioni nella Comunità di materiali radioattivi provenienti dal Regno Unito e le esportazioni dalla Comunità di materiali radioattivi verso il Regno Unito dovranno soddisfare le disposizioni della predetta direttiva. In particolare:

- l'articolo 20 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio definisce i requisiti specifici che devono rispettare le imprese che intendono importare prodotti di consumo; l'articolo 21 elenca i prodotti dei quali sono vietate l'importazione e l'esportazione. Inoltre, le importazioni di prodotti di consumo provenienti da paesi terzi sono soggette a controllo e richiedono la notifica e il rilascio di licenze (articoli 25 e 28);
- l'articolo 75 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio contiene disposizioni specifiche sui materiali da costruzione che devono essere rispettate affinché tali materiali possano essere immessi sul mercato della Comunità¹²;
- ai sensi dell'articolo 93 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio gli Stati membri incoraggiano l'introduzione di sistemi per individuare la presenza di contaminazione radioattiva in prodotti in metallo importati da paesi terzi.

4. AUTORIZZAZIONI/INFORMAZIONI CONCERNENTI LE SPEDIZIONI¹³

Dalla data del recesso il regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri¹⁴ cesserà di applicarsi alle spedizioni tra uno Stato membro dell'UE-27 e il Regno Unito.

La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito¹⁵ istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle

¹² Ai fini della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio per "materiali da costruzione" si intendono "prodotti da costruzione" ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L'articolo 13 e l'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) n. 305/2011 stabiliscono specifici obblighi procedurali a carico degli importatori che devono essere rispettati per l'immissione sul mercato dell'Unione dei prodotti da costruzione provenienti da paesi terzi. Di conseguenza, per l'immissione sul mercato dei materiali da costruzione importati dal Regno Unito gli importatori saranno tenuti a dimostrare la conformità all'articolo 75 della direttiva 2013/59/Euratom seguendo la procedura specifica di importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 305/2011 (cfr. considerando da 17 a 21 della direttiva 2013/59/Euratom).

¹³ Per quanto riguarda i movimenti di merci che alla data del recesso sono già iniziati o che terminano in quella data o successivamente ("merci in viaggio"), l'Unione si adopererà per concordare soluzioni con il Regno Unito nell'accordo di recesso. I principi fondamentali della posizione dell'Unione sulle questioni doganali per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en.

¹⁴ Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).

spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Dalla data del recesso le disposizioni del capo 2 della direttiva, che si riferiscono alle spedizioni all'interno della Comunità, cesseranno di applicarsi alle spedizioni tra uno Stato membro e il Regno Unito e le disposizioni del capo 3, in materia di spedizioni al di fuori della Comunità, cesseranno di applicarsi alle spedizioni che interessano il Regno Unito.

La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi¹⁶ fissa norme per le spedizioni dei residui radioattivi da uno Stato membro verso un paese terzo a scopo di smaltimento. Dalla data del recesso queste norme si applicheranno alle spedizioni dall'UE-27 verso il Regno Unito. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio è previsto tra l'altro:

- l'obbligo di informare la Commissione prima della spedizione verso il paese terzo;
- l'obbligo che tra lo Stato membro interessato e il paese terzo sia in vigore un accordo sull'utilizzo dell'impianto di smaltimento;
- l'obbligo che l'impianto di smaltimento sia autorizzato e operativo.

5. ALTRE QUESTIONI

Alla data del recesso le libertà sancite dal trattato Euratom, tra cui la libera circolazione di beni e di prodotti¹⁷, di personale qualificato o di persone fisiche o giuridiche che intendono partecipare alla costruzione di impianti nucleari, cesseranno di applicarsi nelle relazioni tra il Regno Unito e l'UE-27.

Il sito web della Commissione sull'energia nucleare (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy>) fornisce informazioni generali. Se necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia

¹⁶ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

¹⁷ Specificati nell'allegato IV del trattato Euratom.